Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 1° marzo 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore, 16 giugno 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 49), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 17 settembre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Capozza Giuseppe fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore, 10 settembre 1936-XIV (registrato al Controllo generale addì 1° febbraio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 114), venne revocato il Regio magistrale decreto in data 18 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Gambardella Ernesto fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Sant'Anna di Valdieri, 21 luglio 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pag. 50), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 dicembre 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Odierno Giovanni fu Vincenzo.

(955)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 340.
Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PARTE PRIMA
Disposizioni generali.

TITOLO I

Art. 1.
Finalità.

La leva aeronautica ha lo scopo di fornire alla Regia aeronautica gli uomini obbligati alla prestazione del servizio militare, che siano particolarmente adatti ai servizi militari aeronautici, nelle tre forme di attività:
naviganti, specialisti e governo;
prelevandoli dalla massa dei cittadini iscritti nelle liste generali di leva tenute dagli Uffici provinciali di leva.

Art. 2.
Iscrizione alle liste di leva aeronautica.

Il numero massimo dei cittadini che potranno essere iscritti nelle liste definitive della leva aeronautica suddivisi per i tre ruoli, naviganti, specialisti e servizi, sarà determinato per ogni classe di leva al 18° anno di età, di intesa fra i Ministeri della guerra, dell'aeronautica e della marina. In detto numero devono essere compresi i già arruolati volontari in aeronautica.

La ripartizione territoriale degli iscritti, di cui al comma precedente, viene comunicata al Ministero della guerra per eventuali modifiche da concordarsi in relazione alle esigenze del Regio esercito e della Regia aeronautica.

Art. 3.
Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo naviganti.

Tutti i cittadini riconosciuti idonei per condizioni fisiche, culturali e per attitudini al servizio di pilotaggio aereo, sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo naviganti, in conformità di quanto stabilito nei successivi articoli 6, 7 e 8.

Art. 4.
Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti.

Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo specialisti, i cittadini che, per cognizioni pratiche e teoriche acquisite o per affinità di mestiere esercitato, siano riconosciuti idonei ad essere impiegati quali specialisti, o aiuto specialisti, presso i reparti ed enti dell'aeronautica, in conformità di quanto stabilito nel successivo art. 9.

Art. 5.
Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo servizi.

Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo servizi, in qualità di avieri di governo, i cittadini che, pur senza speciali requisiti aeronautici, siano idonei a disimpegnare i vari servizi sussidiari dell'Arma, in conformità di quanto stabilito nel successivo art. 10.

Art. 6.
Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo naviganti.

Alla leva aeronautica, pel ruolo naviganti, sono iscritti d'autorità, oltre a quelli che abbiano già contratto arruolamento volontario in qualità di piloti, i giovani che nell'anno in cui compiano il 18° anno di età, vengono scelti dal Ministero dell'aeronautica, di accordo con i Ministeri interessati, sulla massa dei giovani appartenenti alle organizzazioni giovanili del Regime.

Art. 7.
Titoli di preferenza per l'iscrizione alla leva pel ruolo naviganti.

Rappresentano titoli di preferenza, per la scelta di cui all'articolo precedente:

a) il brevetto civile di pilotaggio conseguito presso una scuola riconosciuta dal Ministero dell'aeronautica;

b) l'attestato o brevetto di pilota d'aliante conseguito presso una scuola riconosciuta dal Ministero dell'aeronautica;

c) avere comunque frequentato corsi di volo senza motore presso le scuole riconosciute dal Ministero dell'aeronautica, senza avere ottenuto l'attestato o brevetto di fine corso, purchè ciò sia dipeso da cause di forza maggiore e non da inabilità fisica o da inattitudine professionale.

Art. 8.

Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo sono iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo naviganti, i cittadini che, prima dell'apertura della leva di terra o di mare, conseguono il brevetto premilitare o civile di pilotaggio aereo o l'attestato o brevetto di pilota di aliante.

Art. 9.
Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti.

Sono iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti, entro i limiti delle necessità organiche, i cittadini che al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, o prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, si trovino, o vengano a trovarsi, in una delle seguenti condizioni:

a) essere iscritti fra la gente dell'aria, non in qualità di pilota, a norma della legge 8 febbraio 1934, n. 331, modificata dalla legge 16 aprile 1936, n. 849;

b) essere muniti di brevetto di specializzazione preaeronautica (eccezion fatta per quelli di pilotaggio aereo e di attestato o brevetto di pilota d'aliante) rilasciato dal Ministero dell'aeronautica a coloro che abbiano superato gli esami finali di apposito corso presso una delle scuole istituite o riconosciute ai sensi di legge;

c) avere frequentato corsi preaeronautici per specialisti in una delle scuole di cui alla precedente lettera *b*), senza avere conseguito il relativo brevetto;

d) avere comunque frequentato corsi di volo senza motore presso le scuole legalmente istituite dal Ministero della aeronautica, senza avere conseguito l'attestato o brevetto di fine corso per cause di forza maggiore;

e) essere già arruolati con ferma volontaria nella Regia aeronautica, nel ruolo specialisti.

Sono altresì iscritti d'autorità nella leva aeronautica, per il ruolo specialisti, entro i limiti delle necessità organiche, i cittadini che all'atto della chiamata alla leva aeronautica, se questa è anteriore alla leva di terra o di mare, o all'atto della chiamata della leva di terra o di mare (in ordine di precedenza di data) si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere operai, in servizio da almeno sei mesi, presso stabilimenti, o reparti di stabilimenti che producono esclusivamente materiale aeronautico.

Per gli operai adibiti da almeno sei mesi a lavorazione di materiali impiegabili da più Forze armate, la ripartizione fra le Forze armate interessate sarà tempestivamente stabilita, in percentuale, di accordo fra i Ministeri competenti:

b) essere operai addetti, da almeno sei mesi, alle linee aeree civili, alle officine e stabilimenti della Regia aeronautica sia militari che civili.

I giovani che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), del primo comma e nelle condizioni di cui al secondo comma per essere assegnati alla Regia aeronautica dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, ma prima dell'apertura della leva di terra sulla loro classe, saranno trasferiti dai corsi premilitari terrestri a quelli preaeronautici ed il numero di essi sarà comunicato al Ministero della guerra. Il detto trasferimento, però, non sarà ammesso per i giovani che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere c) e d) del 1° comma, qualora appartengano già a corsi premilitari terrestri di specializzazione.

Sono, però, esclusi dalla leva aeronautica e restano acquisiti a quella di mare, i giovani di cui alle lettere a), b), del primo comma i quali al 1° ottobre dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, si trovino compresi nelle note preparatorie dei soggetti alla leva di mare, nonchè i giovani di cui alle lettere c), d), dello stesso comma i quali fino al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva aeronautica), oppure al momento della chiamata della leva aeronautica (se questa avvenga prima della leva di mare), siansi trovati o vengano a trovarsi in una delle condizioni per l'inclusione nelle liste per la leva di mare previste dal vigente testo unico sulla leva marittima.

Art. 10.

Iscrizione alla leva aeronautica pel ruolo servizi.

Sono iscritti nella leva aeronautica per il ruolo servizi, in qualità di avieri di governo, in base a preventivi accordi tra i Ministeri della guerra e dell'aeronautica, i cittadini non aventi requisiti particolari, che:

a) entro il 18° anno di età, vengano avviati a compiere l'istruzione preaeronautica;

b) nella loro qualità di avanguardisti preaeronautici abbiano, al compimento del 16° anno di età, chiesto di compiere la ferma di leva nella Regia aeronautica.

Art. 11.

Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti.

I cittadini incorporati nella Regia aeronautica, per il ruolo naviganti o per il ruolo specialisti, che abbiano conseguito il relativo brevetto, al compimento della ferma passano a far parte permanentemente della forza in congedo della Regia aeronautica, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età.

Art. 12.

Durata della permanenza nel ruolo servizi.

Gli incorporati nella Regia aeronautica in qualità di avieri di governo o transitati nel ruolo servizi in base all'ultimo comma del seguente art. 15 rimangono a disposizione della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 24° anno di età o fino al compimento della ferma di leva se questa terminerà dopo la data suddetta; dopo di che passano a far parte della forza in congedo del Regio esercito. E' fatta eccezione per coloro che, durante la prestazione del servizio, siano stati nominati aiuto specialisti e per coloro che, raggiunto il grado di primo aviere, siano stati all'atto del congedo dichiarati idonei a ricoprire il grado di sergente nel caso di richiamo per mobilitazione generale: essi rimarranno nella forza in congedo della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di età.

Art. 13.

Riflessi nelle ammissioni a pubblici uffici.

Nessun cittadino italiano, soggetto all'obbligo della leva aeronautica, può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in regola con gli obblighi di leva e con gli obblighi di servizio militare.

Art. 14.

Esclusi dal servizio militare nella Regia aeronautica.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte della Regia aeronautica coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, nonchè i condannati a pene infamanti a norma dei Codici penali militari.

Art. 15.

Arruolamento degli idonei.

Gli iscritti alla leva aeronautica sono cancellati dalle liste della leva di terra ed eventualmente da quelle della leva di mare, all'atto dell'apertura della leva aeronautica, o di terra, o di mare, a seconda che si apra prima l'una o l'altra leva. Essi, qualora siano fisicamente idonei al servizio alle armi sono arruolati nella Regia aeronautica in uno dei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi.

Il possesso della capacità fisica per assolvere i particolari compiti aeronautici viene accertato dagli istituti medico-legali o da altri organi o commissioni militari della Regia aeronautica o designati dalla stessa.

Il possesso delle attitudini professionali per i piloti e per gli specialisti viene accertato, durante la prestazione del servizio, presso le scuole o enti della Regia aeronautica e secondo le modalità stabilite dal Ministero.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva la facoltà di transitare da un ruolo ad un altro, in base alle singole attitudini, gli incorporati di leva nella Regia aeronautica.

Art. 16.

Ripristino nelle liste della leva di terra o di mare di iscritti in determinate condizioni.

Sono restituiti alla leva di terra, o alla leva di mare, previa cancellazione dalle liste della leva aeronautica:

1) gli iscritti già arruolati nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia

volontaria per la sicurezza nazionale dell'Africa Italiana in servizio permanente effettivo, negli Agenti di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, nella Milizia forestale, portuale e stradale e nel Corpo degli agenti della Polizia coloniale, nonchè coloro che prestino o abbiano prestato servizio in altri Corpi il cui servizio sia equiparato per legge a quello obbligatorio di leva;

2) gli iscritti che all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita risultino regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva e della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito nonchè quelli che risultino già espatriati per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tal uopo riconosciuti;

3) gli iscritti che, all'atto della chiamata della leva della propria classe di nascita, risultino residenti nei Possedimenti italiani o nelle Colonie italiane;

4) gli iscritti che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5) gli iscritti per i quali, in via eccezionale, il Ministero dell'aeronautica, di concerto con quelli della guerra o della marina, determini il trasferimento alla leva di terra od a quella di mare.

Art. 17.

Classi di leva.

Gli iscritti alla leva aeronautica sono distinti per classi di nascita.

Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Art. 18.

Chiamata delle classi alla leva.

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il 20° anno di età.

Per gli iscritti per il ruolo naviganti, o per esigenze straordinarie, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima del termine suddetto.

Art. 19.

Competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Spetta alla Autorità giudiziaria ordinaria:

a) conoscere dei reati di cui alla presente legge, che non siano espressamente attribuiti alla autorità giudiziaria militare;

b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età;

c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 20.

Espatri.

I giovani iscritti sulle liste definitive della leva aeronautica che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tale uopo riconosciuti ovvero in qualità di missionari cattolici, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita.

In tal caso essi sono restituiti alla leva di terra o di mare previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica in conformità dell'art. 16.

L'espatrio per scopi diversi da quelli di cui al precedente comma può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per un tempo determinato dal Ministero dell'aeronautica sia prima, sia dopo l'arruolamento fino a quando non abbiano iniziato la ferma di leva.

L'espatrio è libero per i militari in congedo illimitato. L'autorità di frontiera è tenuta a notificare al competente centro di reclutamento e mobilitazione le generalità del militare, la data della sua partenza e la località ove è diretto.

La facoltà di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dai commi precedenti può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per la guerra e con quello per la marina, o di questi ultimi di concerto col primo.

PARTE SECONDA

Della leva e del servizio militare aeronautico

TITOLO I

LA LEVA AERONAUTICA

CAPO I

Organi del servizio della leva aeronautica

Art. 21.

Autorità preposte alle operazioni della leva aeronautica.

Il Ministero dell'aeronautica provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva aeronautica.

Sono organi della leva aeronautica:

a) i Centri di reclutamento e mobilitazione;
b) i Consigli di leva aeronautica;
c) le Commissioni mobili di leva aeronautica.

Art. 22.

Consigli e Commissioni mobili di leva aeronautica.

Le operazioni della leva aeronautica e le decisioni ad essa relative, escluse quelle di competenza dell'autorità giudiziaria, sono attribuite ai Consigli di leva aeronautica costituiti presso i Centri di reclutamento e mobilitazione.

Per facilitare le operazioni di leva presso ogni Consiglio di leva verranno istituite Commissioni mobili di leva.

Art. 23.

Composizione e votazione del Consiglio di leva aeronautica.

Il Consiglio di leva aeronautica è composto:

a) del comandante del Centro di reclutamento e mobilitazione e, in sua assenza, dell'ufficiale dell'Arma aeronautica più anziano del Centro stesso, presidente;

b) di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

c) di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilità di un ufficiale medico delle altre Forze armate od infine di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo la decisione non rifletta idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

Perchè la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

Art. 24.

Sedute del Consiglio di leva aeronautica.

Le sedute del Consiglio di leva aeronautica sono pubbliche.

Alle sedute interviene, senza diritto a voto, per ogni Comune, il capo dell'Amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

Art. 25.

Costituzione e composizione delle Commissioni mobili di leva aeronautica.

Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più Commissioni mobili che si recano di massima presso gli aeroporti o altri enti funzionanti da centri di affluenza per effettuare la visita e l'arruolamento degli iscritti di tutti i Comuni soggetti a quella determinata giurisdizione aeronautica.

La Commissione mobile di leva è composta:

a) di un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica in rappresentanza del Centro di reclutamento mobilitazione, presidente;

b) di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

c) di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilità di un ufficiale medico delle altre Forze armate od infine di un medico civile, membro;

d) di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente della Commissione mobile la presidenza verrà assunta dall'ufficiale dell'Arma aeronautica - membro - che lo segue in anzianità.

Art. 26.

Sedute delle Commissioni mobili di leva aeronautica.

La Commissione mobile rappresenta il Consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del Consiglio di leva.

Anche la Commissione mobile di leva decide a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la decisione non rifletta idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

Perchè la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

Art. 27.

Ricorso contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica.

Contro le decisioni del Consiglio di leva o Commissione mobile di leva è ammesso il ricorso al Ministero dell'aeronautica entro 90 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

Il Ministero decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione composta:

a) di un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, presidente;

b) di un consigliere di Stato, membro;

c) di un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello, membro;

d) di due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;

e) di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica, segretario senza voto.

I ricorsi presentati non sospendono gli effetti delle decisioni.

Art. 28.

Indennità ai membri dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica.

Ai membri del Consiglio di leva o Commissione mobile, che per l'esplicazione dei loro compiti debbono recarsi fuori dell'ordinaria residenza, spettano le indennità previste dalle disposizioni in vigore.

Al consigliere di Stato ed al magistrato, membri della Commissione di cui al precedente art. 27, spetta per ogni giornata di seduta una indennità di L. 25, ridotta ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 29.

Oneri a carico delle Amministrazioni comunali.

Le Amministrazioni dei comuni nei quali le Commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, le pulizie, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle Amministrazioni comunali.

CAPO II.

Formazione delle liste di leva aeronautica.

Art. 30.

Note preparatorie.

Nel mese di gennaio di ciascun anno i Centri di reclutamento e mobilitazione iniziano, con le modalità indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva aeronautica legalmente domiciliati nei Comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° anno di età.

Le note preparatorie sono distinte tra neviganti, specialisti e avieri di governo e vengono successivamente aggiornate fino alla pubblicazione della lista definitiva di cui al successivo art. 31.

Le operazioni di indagini e di controllo per la inclusione nella leva aeronautica di tutti coloro che a termine della presente legge hanno l'obblico di farvi parte, sono affidate nelle varie giurisdizioni ai rispettivi Comandi di centro.

Art. 31.

Formazione delle liste di leva aeronautica.

Nel mese di gennaio di ciascun anno i Centri di reclutamento e mobilitazione provvedono alla formazione definitiva delle liste della leva aeronautica che comprendono tutti i cittadini che nell'anno compiono il 20° anno di età e che in forza degli articoli precedenti sono soggetti alla leva aeronautica.

CAPO III.

Chiamata alla leva aeronautica Esame personale ed arruolamento degli iscritti.

Art. 32.

Chiamata alla leva.

I Centri di reclutamento e mobilitazione, ricevuti gli ordini dal Ministero dell'aeronautica fanno pubblicare in tutti i Comuni della rispettiva giurisdizione, il manifesto della chiamata alla leva e l'elenco degli iscritti che vi debbono concorrere indicandovi anche il luogo, il giorno e l'ora in

cui si eseguiranno, dal Consiglio di leva e dalle Commissioni mobili, le operazioni per l'esame degli iscritti.

Nell'elenco degli iscritti si deve fare netta distinzione fra naviganti, specialisti e avieri di governo.

Art. 33.

Sessioni di leva.

La leva aeronautica si svolge in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministero dell'aeronautica, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i Consigli di leva o le Commissioni mobili procedono all'esame personale degli iscritti ed alle operazioni di cui al successivo art. 36.

Nel secondo periodo (sessione complementare), che dura fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed alle operazioni, di cui al successivo art. 36, nei confronti degli iscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria.

Con il termine della sessione complementare, le operazioni di leva vengono chiuse definitivamente.

Il Ministero dell'aeronautica, può, a richiesta del presidente del Consiglio di leva, prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

Art. 34.

Presentazione degli iscritti.

Gli iscritti che si trovano nel territorio di giurisdizione del centro hanno l'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile nei giorni, nel luogo e nell'ora indicati dal manifesto.

Gli iscritti che si trovano nel Regno, ma fuori della giurisdizione del Centro, possono presentarsi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile più vicina alla loro dimora nel periodo di tempo in cui funzionano i due organi suddetti.

Gli iscritti impediti a presentarsi per legittimi e giustificati motivi, nel termine di tempo stabilito, hanno obbligo di darne subito notizia al Centro di reclutamento e mobilitazione di propria pertinenza.

I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti.

Art. 35.

Concessioni agli iscritti per la presentazione alla leva.

Gli iscritti di leva per andare e ritornare dal Comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile, ovvero al Consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Agli iscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal Comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile di leva o al Consiglio di leva, purchè però la distanza fra andata e ritorno superi i 20 Km.

E' inoltre corrisposta loro un'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della Commissione mobile o del Consiglio di leva.

Agli iscritti che si presentino al Consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla Commissione mobile, le indennità di viaggio o soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla Commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Art. 36.

Esame personale degli iscritti.
Deliberazioni dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva.

Il Consiglio di leva o la Commissione mobile dopo aver verificata e chiusa la lista di leva, prende in esame la posizione di ogni singolo iscritto di leva e delibera:

a) la esclusione dal servizio militare di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 14;

b) la cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;

c) la reiscrizione nelle liste della leva di terra od il trasferimento in quelle della leva di mare, previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica degli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 16;

d) la riforma degli iscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 43;

e) la rivedibilità degli inscritti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 44;

f) l'arruolamento per la ferma obbligatoria degli idonei, anche limitatamente, al servizio militare aeronautico;

g) l'ammissione all'eventuale congedo anticipato degli arruolati nelle condizioni di famiglia di cui al successivo art. 63;

h) le dichiarazioni e le revoche di renitenza alla leva;

i) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nella Regia aeronautica.

Art. 37.

Sospensione dell'esame degli iscritti impediti.

Gli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che non sia cessato il motivo che dette luogo al rimando.

Art. 38.

Computo nella leva dei volontari in servizio nell'aeronautica.

Gli iscritti arruolati volontariamente nell'aeronautica prima del concorso alla leva e tuttora in servizio sono considerati come aventi soddisfatto l'obbligo della leva, salvo gli eventuali obblighi di servizio militare.

Art. 39.

Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica.

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva aeronautica sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Art. 40.

Sospensione degli effetti dell'arruolamento.

Allorquando gli iscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi al loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.

Art. 41.

Decisioni della magistratura ordinaria.

Le questioni di cui al precedente articolo anche se trattisi di iscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il Consiglio di leva.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione.

Il ricorso in appello o in cassazione non sospende l'esecuzione della decisione del tribunale agli effetti dell'arruolamento.

Capo IV.

Riforme e rivedibilità.

Art. 42.

Elenchi delle imperfezioni ed infermità.

Appositi elenchi specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano l'idoneità al servizio stesso.

Art. 43.

Riforme.

Gli iscritti inabili permanentemente al servizio militare per le infermità e le imperfezioni previste negli elenchi di cui al precedente articolo 42 vengono riformati.

Il Consiglio di leva può riformare, senza esame personale, i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle infermità evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.

Art. 44.

Rivedibilità.

Gli iscritti di debole costituzione od affetti da infermità temporanea di cui all'art. 42 e presunte sanabili, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del consiglio di leva.

Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermità, non debbono di massima essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

Art. 45.

Osservazione degli iscritti.

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di leva e della Commissione mobile di mandare l'iscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 42.

Capo V.

Ruoli dei militari dell'aeronautica

Art. 46.

Iscrizione nei tre ruoli: naviganti, specialisti, servizi.

Gli arruolati di leva in conformità del disposto dell'art. 15 e dell'art. 36 lettera *f*), sono iscritti nei ruoli della Regia aeronautica — naviganti, specialisti o servizi — della classe con la quale si sono presentati alla leva.

Gli arruolati volontari sono invece iscritti in separati ruoli per anno di nascita.

Art. 47.

Trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica da quelli delle altre Forze armate.

I militari trasferiti nella Regia aeronautica dalle altre Forze armate dello Stato, di concerto fra i Ministeri interessati, sono iscritti nei ruoli della Regia aeronautica (naviganti, specialisti o servizi) previa cancellazione da quelli delle Forze armate di provenienza.

Art. 48.

Trasferimento nei ruoli della Regia aeronautica a quelli delle altre Forze armate dello Stato.

Sono cancellati dai ruoli della Regia aeronautica e trasferiti in quelli delle altre Forze armate dello Stato:

1) gli arruolati i quali siano riformati. Essi sono trasferiti al Regio esercito;

2) i militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino, o si trovino, all'estero o nei Possedimenti italiani ovvero nelle Colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto condizioni rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana. Ugualmente sono trasferiti di ruolo i militari che siano chierici ordinati *in sacris* o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni.

I militari di cui al presente numero sono trasferiti al Regio esercito;

3) i militari in congedo illimitato provvisorio, alle armi o in congedo illimitato i quali ottengano il trasferimento nel Regio esercito, o nella Regia marina o in altre Forze armate per intraprendervi una carriera;

4) i militari in congedo illimitato od anche in servizio eccedenti alle necessità della Regia aeronautica che il Ministero per l'aeronautica di concerto col Ministero della guerra credesse di trasferire al Regio esercito;

5) i militari in congedo illimitato del ruolo servizi al cessare degli obblighi di servizio militare aeronautico, in base al disposto dell'art. 12.

Ai militari della Regia aeronautica in congedo può essere concesso, ad insindacabile giudizio del Ministero dell'aeronautica, il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate dello Stato, ed in tutte le varie specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; non è necessario il nulla osta per la sola iscrizione ordinaria nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non comporti un effettivo arruolamento.

I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli dell'aeronautica, a sua disposizione fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 55° anno di età se appartenenti ai ruoli naviganti o specialisti e fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 24° anno di età se appartenenti al ruolo servizi.

Ai militari in congedo della Regia aeronautica i quali aspirino a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato oppure ad intraprendere la carriera nelle Forze stesse può essere concesso dal Ministero dell'aeronautica il nulla osta per la presentazione delle relative domande alle competenti amministrazioni. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera, sono contemporaneamente trasferiti nei ruoli delle Forze armate alle quali vengono ad accedere.

TITOLO II.

SERVIZIO MILITARE AERONAUTICO

CAPO I.

Ferma di leva - Obbligo di volo - Riammissioni in servizio.

Art. 49.

Ferma di leva e durata - Computo del servizio volontario.

La ferma di leva è quella parte dell'obbligo di servizio militare che si compie sotto le armi per chiamata di autorità.

La ferma di leva nella Regia aeronautica è di 18 mesi.

L'espletamento delle ferme volontarie è considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.

I volontari prosciolti dalla ferma, prima della chiamata alla leva aeronautica della classe di leva cui essi appartengono, sono dimessi dalle armi e restano soggetti agli obblighi della leva con la loro classe di nascita. I prosciolti posteriormente rimangono, invece, alle armi per compiere la ferma di leva.

Art. 50.

Decorrenza della ferma di leva.

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Art. 51.

Tempo non computabile nella ferma.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in stato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

Per i prosciolti dall'arruolamento volontario non è computabile il servizio già prestato, a meno che il proscioglimento sia stato determinato o da infermità debitamente riconosciute dipendenti da cause di servizio o da avvenimenti sopraggiunti per effetto dei quali il militare sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal successivo articolo 63, od infine sia stato concesso dopo il conseguimento di un brevetto aeronautico.

Art. 52.

Obblighi di volo.

Tutti i militari appartenenti alla Regia aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo istruzioni particolari che saranno impartite dal Ministero dell'aeronautica.

CAPO II.

Ritardi della prestazione del servizio alle armi.

Art. 53.

Invio degli arruolati in congedo illimitato provvisorio.

Gli iscritti di leva sono normalmente, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 54.

Concessione agli studenti universitari e di istituti assimilati.

Il Ministro per l'aeronautica può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano studenti di università o di istituto di istruzione superiore, o iscritti alle Regie Accademie di belle arti, alla Regia Accademia di arte drammatica e ai corsi superiori di Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Il suddetto beneficio è concesso a condizione che i militari interessati siano in regola con gli obblighi dell'istruzione pre-militare.

Art. 55.

Condizioni per la prosecuzione del ritardo.

Gli studenti delle università e degli istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente articolo possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

Art. 56.

Concessione agli studenti di scuole medie.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 54 ai militari che siano:

a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali;

b) candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità, di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;

c) alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esame.

Nei casi di cui al presente articolo il ritardo può essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

Art. 57.

Concessione agli allievi degli istituti cattolici.

Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età, i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o dell'Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

Art. 58.

Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Art. 59.

Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi.

Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva o volontario possono in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva nel primo caso o finchè il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.

Art. 60.

Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi.

Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per atto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, può, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

Art. 61.

Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col termine degli studi (salvo il disposto dell'art. 55) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

CAPO III.

Riduzioni e facilitazioni di servizio - Dispense ed esenzioni provvisorie e definitive dal servizio alle armi.

Art. 62.

Riduzione di servizio ai militari della classe anziana in determinate condizioni di famiglia.

Il Ministro per l'aeronautica può, consentendolo le esigenze di servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi ai militari dell'aeronautica della classe anziana di leva che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni di famiglia di volta in volta determinate; inoltre può concedere agli stessi licenza illimitata in attesa del congedamento.

Art. 63.

Eventuale anticipato congedo ai militari in determinate condizioni di famiglia.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di inviare in congedo anticipato i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana dei quali almeno 6 siano ancora a carico;

2) figlio di genitori che abbiano procreato altri 5 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno 2 abbiano prestato o prestino servizio militare;

3) unico figlio maschio di padre vivente o di madre vedova inabili al lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, o di madre vedova, purchè in questo secondo caso abbiano una o più figlie viventi;

4) primogenito di padre vivente inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età oppure primogenito di madre vedova;

5) nipote unico primogenito di avo inabile al lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

6) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile al lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

7) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

8) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

9) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

10) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9) e 10) sono equiparati ai morti o mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Il riconoscimento dei titoli anzidetti è subordinato al possesso del requisito dell'istruzione pre-militare.

Art. 64.

Il Ministro per l'aeronautica, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cu al precedente art. 63, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni.

Il congedamento in entrambi i casi potrà essere totale o parziale e ove sia parziale, potrà essere disposto per aliquote di classi oppure per ruoli, categorie e specialità o seguendo i titoli elencati nel precedente articolo 63.

Art. 65.

Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 63 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 70, l'ammissione allo eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Art. 66.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile, ferma minore).

Non si terrà conto però di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 67.

Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1) gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2) gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3) le donne nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.

Art. 68.

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonchè per quelli di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 63 alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

Si deve però tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

Art. 69.

I figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

Art. 70.

I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

1) quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;

2) quelli che per effetto di modificazione di famiglia si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3) quelli che si verificano dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre finchè questi presti il servizio di leva alle armi, purchè derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dai nn. 1 e 2 del precedente articolo 67;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportata a causa di servizio militare;

e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'iscritto limitatamente ai casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 63.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dal consiglio o dalle commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Art. 71.

I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre.

I titoli che sorgono comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa, per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro i 90 giorni successivi a quello in cui sono sorti.

Art. 72.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 63 è soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.

Entro lo stesso termine è soggetta a revocazione l'ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 73.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

Art. 74.

Il Ministro per l'aeronautica ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nella Regia aeronautica che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente art. 42 o gli arruolati di più bassa statura sino a quella di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.

Art. 75.

Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane.

Il Ministro per l'aeronautica, può in tempo di pace o su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in località remote o periferiche delle Colonie dell'Africa Italiana, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle Autorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonchè alla giurisdizione militare aeronautica.

Art. 76.

Disposizioni speciali per gli ecclesiastici.

Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione, sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre quanto è detto dall'art. 57, da speciali disposizioni.

CAPO IV.

Congedi - Obblighi dei militari in congedo - Richiami Chiamate di controllo.

Art. 77.

Congedo illimitato e congedo assoluto.

Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio e ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare a norma dei precedenti articoli 11 e 12.

Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi, prosciolti per età o per inidoneità fisica da ogni ulteriore obbligo di servizio militare.

Art. 78.

Ritardi nei congedamenti.

E' in facoltà del Ministero dell'aeronautica di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

Art. 79.

Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari.

Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trova a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Il congedamento dei graduati di truppa e avieri sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la prigione di rigore, è ritardato per un numero di giorni pari a quello trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

Art. 80.

Sospensione dell'invio in congedo in occasione della mobilitazione.

Il diritto all'invio in congedo illimitato, od assoluto, per ragioni di età, è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Art. 81.

Doveri dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato. Comunicazioni ai centri di reclutamento e mobilitazione.

I sottufficiali ed i militari di truppa della Regia aeronautica inviati in congedo illimitato, hanno l'obbligo di presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel paese di residenza, alle Autorità locali della Regia aeronautica o in mancanza di questa al capo dell'Amministrazione comunale per far vistare la dichiarazione di congedo e dare il proprio recapito.

Successivamente hanno l'obbligo, in caso di trasferimento, anche temporaneo, di notificare entro 15 giorni dalla partenza, la nuova residenza alle Autorità di cui sopra.

Art. 82.

Matrimoni dei militari in congedo.

I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato possono contrarre liberamente matrimonio.

Art. 83.

Richiamo in servizio dei militari in congedo illimitato.

I sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica in congedo illimitato, possono essere richiamati in servizio in totalità ovvero in parte, per classi, o perti di essa, o per ruoli, categorie e specialità, o per centri di reclutamento e mobilitazione di ascrizione.

Tali richiami avranno luogo per decreto Reale; ma i militari se invitati a presentarsi con semplice precetto personale hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa.

Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per l'aeronautica, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale.

Art. 84.

Chiamate per il controllo della forza in congedo.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di ordinare speciali chiamate con manifesto o con precetto personale, dei sottufficiali e dei militari della Regia aeronautica in congedo illimitato, ai fini del controllo della forza in congedo. Tali chiamate avranno luogo normalmente in giorno festivo.

I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate e devono presentarsi al podestà del Comune di residenza ovvero alle Autorità militari nel Comune stesso con le modalità indicate nel manifesto e nel precetto personale di chiamata.

Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione, a meno che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e penali.

Art. 85.

Le disposizioni di cui agli articoli 18, 49, 62, 63, 64, 78 e 83 della presente legge, saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio.

PARTE TERZA.

Renitenza alla leva e diserzione sanzioni amministrative, disciplinari e penali.

TITOLO I.

Art. 86.

Renitenza.

L'iscritto di leva che, sena legittimo motivo, non si presenti nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento è considerato e punito come renitente.

La dichiarazione di renitenza è pronunciata dal Consiglio di leva o dalla Commissione mobile di leva.

Art. 87.

Lista dei renitenti.

Alla chiusura del secondo periodo della leva, i comandanti dei Centri di reclutamento e mobilitazione provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti in ciascun capoluogo di Provincia e nei Comuni sulle cui liste di leva generale i renitenti sono iscritti.

Dalla lista dei renitenti vengono, successivamente, cancellati i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolata la loro posizione.

Art. 88.

Revoca della dichiarazione di renitenza.

E' in facoltà del Consiglio di leva o della Commissione mobile, oppure del Comando di centro reclutamento e mobilitazione, di annullare in via amministrativa, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, le dichiarazioni di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato dal Comando del centro di reclutamento e di mobilitazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 89.

Avviamento alle armi dei renitenti arruolati.

I renitenti presentatisi spontaneamente o arrestati vengono esaminati dal Consiglio di leva, e se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, se appartenenti a classe già chiamata alle armi, salvo quanto è stabilito dal precedente art. 74.

Art. 90.

Diserzioni.

Gli iscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'Autorità giudiziaria militare.

Art. 91.

Precedenza delle cause per i reati di renitenza.

Le cause per i reati di renitenza alla leva debbono essere portate a giudizio con precedenza sulle altre.

TITOLO II.

SANZIONI AMMINISTRATIVE, DISCIPLINARI E PENALI.

Art. 92.

Pene per i renitenti.

I renitenti presentatisi spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da due a sei mesi, se dal Consiglio di leva siano stati riconosciuti idonei al servizio militare, e nella pena della reclusione fino a tre mesi, se siano stati ritenuti inabili al servizio.

I renitenti presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da sei mesi ad un anno, se riconosciuti idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a sei mesi se dichiarati inabili al servizio.

I renitenti arrestati incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da uno a due anni, se dichiarati idonei al servizio militare; e della reclusione da un mese ad un anno, se ritenuti inabili.

Le pene sopra stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

Art. 93.

Pene per i favoreggiatori dei renitenti.

Chiunque abbia scientemente nascosto o ammesso al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si applica a chi con colpevoli maneggi abbia impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un iscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, le pena della reclusione può estendersi fino a due anni e si applica anche la multa fino a lire duemila.

Art. 94.

Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori.

I disertori ed i favoreggiatori dei disertori incorrono nelle pene previste dal Codice penale militare.

Art. 95.

Pene per i mancanti ai richiami per istruzione.

Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'8° giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare.

Quelli presentatisi in ritardo, entro l'8° giorno sono soggetti a punizioni disciplinari.

Art. 96.

I militari i quali siano in attesa di giudizio perchè imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un Corpo.

Art. 97.

Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse.

Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissioni o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva aeronautica dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva aeronautica, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire millecinquecento, salvo, se vi è luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

Art. 98.

Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva aeronautica.

Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva aeronautica un giovane già cancellato dalle liste della leva di terra o di mare perchè soggetto alla leva aeronautica, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemila, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.

Art. 99.

Applicazione degli articoli 97 e 98 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati.

Alle pene stabilite nei due articoi 97 e 98, precedenti, sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva che si siano resi colpevoli dei reati preveduti in detti articoli.

Art. 100.

Pene agli iscritti che producono documenti falsi od infedeli.

Gli iscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbiano contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge oltre a perdita degli eventuali benefici di cui al precedente art. 63.

Art. 101.

Pene per la fraudolenta sostituzione di persona.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

Art. 102.

Gli iscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio in un Corpo, in un'Arma od in una specialità, commettano alcuno dei reati previsti dagli articoli 174 e 174 septies del Codice penale per l'esercito e dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convalidato con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli iscritti di leva a commettere alcuni dei reati suindicati, e le persone indicate nel capoverso dell'art. 4 del predetto Regio decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformità delle disposizioni dei detti articoli.

Art. 103.

I reati di cui al precedente articolo 102 spettano alla competenza del giudice militare, da chiunque siano commessi.

Art. 104.

Pene per i sanitari.

I medici chirurghi civili chiamati a far parte dei Consigli o Commissioni mobili di leva, i quali abbiano ricevuto doni o accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicabile sia che al momento dei doni e delle promesse essi avessero già ricevuto l'incarico, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale incarico.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 105.

Pene per chi ostacoli gli accertamenti per la formazione delle liste di leva.

Chiunque ostacoli o tragga in inganno i comandi di centro di reclutamento e mobilitazione negli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 30 è punito con la multa da L. 2000 a L. 10.000.

Art. 106.

Responsabilità dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti con la presente legge.

Ogni pubblico ufficiale, agente o impiegato dello Stato che, scientemente in opposizione al disposto della presente legge, abbia autorizzato o consentito passaggio alla leva di terra o di mare, riforma od esclusioni dal servizio militare, ovvero abbia data arbitraria estensione alle norme sulla leva aeronautica e sugli arruolamenti volontari aeronautici, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni a norma del Codice penale.

Art. 107.

Imprescrittibilità.

Il reato di omissione o cancellazione dolosa dalle note preparatorie o dalle liste di leva e il reato di renitenza non si estinguono per prescrizione.

Art. 108.

Applicazione delle leggi penali ordinarie.

Per quanto non sia stato preveduto nelle disposizioni precedenti di questo Titolo, si applicano ai reati relativi alla leva aeronautica le norme delle leggi penali ordinarie.

PARTE QUARTA

Disposizioni varie.

Art. 109.

Integrazione del contingente di leva annuo della Regia aeronautica.

Qualora il contingente fornito dalla leva aeronautica per il ruolo servizi, non fosse sufficiente ai bisogni della Regia aeronautica, il quantitativo necessario per il fabbisogno stesso potrà essere integrato mediante l'incorporazione nella Regia aeronautica degli arruolati nella leva di terra previ accordi col Ministero della guerra.

Per sopperire alle necessità della Regia aeronautica di militari pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi e a servizi marinareschi in genere, la Regia marina fornirà annualmente alla R. aeronautica scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi previa intesa fra il Ministero dell'aeronautica e quello della marina.

Per le reclute di cui ai precedenti commi si farà luogo a trasferimento dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina a quelli della Regia aeronautica a norma del disposto dell'art. 47.

Art. 110.

Entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate a cominciare dai giovani che nell'anno 1939 compiranno il 18° anno di età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1939-XVII, n. 341.

Chiusura, a tutti gli effetti di legge, della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Industrie Tessili » con sede in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933 con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Industrie Tessili » con sede in Milano;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Industrie Tessili » con sede in Milano, disposta con il R. decreto 6 luglio 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 93. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 342.

Aggiunta dell'abitato di Pirano, in provincia di Pola, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 novembre 1938-XVII, n. 2259;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pirano, in provincia di Pola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 94 — MANCINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 febbraio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Trieste.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio Triestina, con sede in Trieste, approvato con R. decreto 20 gennaio 1930-VIII;

Vedute le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione, in data 6 e 27 ottobre 1938-XVI, che contemplano anche il cambiamento dell'attuale denominazione dell'Ente in quella di « Cassa di risparmio di Trieste »;

Vedute le deliberazioni del commissario prefettizio del comune di Trieste, in data 22 ottobre 1938-XVI e 17 dicembre 1938-XVII, e del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste, in data 15 ottobre 1938-XVI, e 17 dicembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della ripetuta Cassa di risparmio;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, allegato al presente decreto, composto di n. 56 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1006)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 febbraio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, approvato con R. decreto 16 febbraio 1933-XI, n. 278;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 20 settembre 1938-XVI e 10 novembre 1938-XVII, e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 28 settembre 1938-XVI e 21 novembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Firenze con sede in Firenze, allegato al presente decreto, composto di n. 69 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1005)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettere in data 23 corrente, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1935, concernente l'aumento dall'1,50 % al 2,50 % del contributo negli interessi dei mutui per l'appoderamento delle tenute del comprensorio di bonifica di Ostia;

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2164, riguardante la determinazione dei diritti e degli emolumenti spettanti al personale addetto al servizio del demanio armentizio per l'esecuzione delle formalità relative alla legittimazione e vendita dei suoli tratturali e trazzerali.

(1042)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 24 febbraio 1939, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, riguardante la riforma della legislazione sul lotto.

(1043)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei fertilizzanti

AVVISO DI RETTIFICA

Nella pubblicazione apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 in data 13 novembre 1939-XVII riguardante il *prezzo dei fertilizzanti* sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

a pag. 777) *perfosfato minerale* - ove è detto: « Per le forniture ai rivenditori ritirino ecc. » deve invece leggersi « Per le forniture ai rivenditori che ritirino ecc. ».

a pag. 778) *nitrato calcio* 15,50 % *per quintale* - 2ª Zona - novembre 1938: in luogo di L. 81,10 deve leggersi L. 84,10.

(1045)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento mezzo foglio compartimenti semestrali di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 256.

E' stato presentato a questa Direzione generale per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 678102 di L. 525, intestato a Schettini Rubino Gerardo fu Nicola. Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte del titolare in autentica Marini d'Armenia 14 settembre 1938-XVI con delega al Credito Italiano sede di Napoli pel ritiro dei nuovi titoli.

Poichè, per altro, detto certificato risulta mancante di un lembo del foglio compartimenti semestrali d'interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(5086)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Agostino (Ferrara)

Nella seduta tenuta l'11 febbraio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Agostino (Ferrara) il dott. Guglielmo Biancani è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

(1044)

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso per titoli a 9 posti di primo segretario (gruppo A - grado 9°) nel ruolo direttivo

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, che istituisce i ruoli organici del personale di questo Ministero;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per titoli fra il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, lettera *b*), del Regio decreto-legge predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 9 posti di primo segretario (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso le Regie prefetture del Regno con le funzioni di addetto stampa, a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1834, modificato dal R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2028.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli impiegati di gruppo *A*, appartenenti all'Amministrazione dello Stato, che rivestano lo stesso grado di quello messo a concorso, oppure il grado immediatamente inferiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da L. 6, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno essere inoltrate, per via gerarchica, al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno, altresì, dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina al posto cui aspirano, qualsiasi residenza.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dalle quali i candidati dipendono, uniranno un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera dei candidati stessi.

Per gli aspiranti che risiedano nelle Colonie, oppure all'estero, il termine di cui al precedente comma è aumentato di quindici giorni.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero della cultura popolare.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) titolo di studio, originale o copia autentica;

b) copia dello stato matricolare civile da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui il funzionario dipende con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra ovvero certificato di esito di leva;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione al P.N.F. dell'anno XVII, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Detto certificato deve essere rilasciato dal competente segretario federale o dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti al P.N.F. antemarcia, il certificato stesso dovrà anche attestare che l'iscrizione non ebbe interruzione e dovrà essere vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) pubblicazioni (escluse le opere manoscritte o dattilografate), titoli di carriera ed ogni altro documento atto a dimostrare eventuali benemerenze;

g) documenti dai quali risulti la specifica attitudine del concorrente ad esercitare funzioni nelle materie di competenza del Ministero della cultura popolare, con particolare riguardo a quelle della stampa.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale, Div. 1ª) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 6.

Il Ministero della cultura popolare si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 7.

La Commissione sarà composta dal direttore generale per la Stampa italiana, presidente, e da due funzionari di grado non inferiore al 6°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo di grado non inferiore all'8° eserciterà le funzioni di segretario

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione espressa in sessantesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a trentasei sessantesimi

La Commissione formerà apposita graduatoria di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti.

Art. 8.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione sugli eventuali reclami da presentare non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, provvede, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare sarà provveduto alla nomina dei vincitori compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 7, salva l'osservanza delle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587.

Art. 10.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ALFIERI

(1004)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.